

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1982

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3714)

*Approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, Scienza e Istruzione)
della Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1989*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 novembre 1989*

Disposizioni interpretative ed integrative della legge 25 febbraio
1987, n. 67, in materia di mutui agevolati e di contributi alle
imprese editrici

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni interpretative)

1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio.

2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice, la domanda può essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passività risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passività relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.

Art. 2.

(Termine per la presentazione delle domande)

1. Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

(Cessione dei crediti)

1. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di

previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

2. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.

3. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.